



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0015160
del 05/10/2018

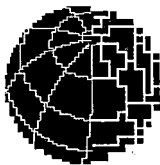


Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 650/2018 del 25/07/2018 – Allegato T al Verbale n. 05/2018 concernente: Accordo di collaborazione "Scienza Insieme – Promozione di iniziative di divulgazione scientifica" tra Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

TULLIO PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

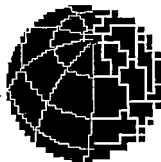
Delibera n. 650/2018

Allegato T al Verbale n. 05/2018

Oggetto: Accordo di collaborazione "Scienza Insieme – Promozione di iniziative di divulgazione scientifica" tra Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione "Scienza Insieme – Promozione di iniziative di divulgazione scientifica" con il CNR, l'ENEA, l'INFN e l'ISPRA, finalizzato appunto alla promozione di iniziative di divulgazione scientifica;
- **CONSIDERATO** che le Parti con il presente Accordo istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione "Scienza Insieme – Promozione di iniziative di divulgazione scientifica" tra Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 25/07/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

[Signature]

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Scienza Insieme

Promozione di iniziative di divulgazione scientifica

tra

Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), con sede in Roma (cap 00187), Piazzale Aldo Moro, 7, CF 80054330586, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa: Area della ricerca di Roma 2 – Tor Vergata;

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito denominata ENEA), con sede in Roma (cap 00196), Lungotevere Thaon di Revel, 76, CF 01320740580, rappresentata dal Presidente Prof. Federico Testa, nato a Verona il 20 agosto 1954, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa:

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito denominato INFN), con sede in Roma (cap 00186), Piazza dei Caprettari, 70, CF 84001850589, rappresentato dal Presidente Prof. Fernando Ferrone, nato a Roma, 12 gennaio 1952, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa:

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Dr. Stefano Laporta, nato a Lecce, il 28 giugno 1967;

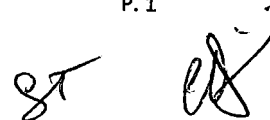
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato INGV), con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA (Partita IVA e Codice Fiscale 06838821004) rappresentato dal Prof. Carlo DOGLIONI, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'INGV.

.....

.....

nell'insieme di seguito denominate "Parti"

PREMESSO CHE



le Parti sono impegnate nel campo della divulgazione scientifica e tecnologica, attraverso la realizzazione di eventi e la partecipazione a progetti e iniziative a livello nazionale ed europeo;

negli ambiti territoriali presso cui ciascuna Struttura firmataria del presente accordo opera, l'aspetto della comunicazione e divulgazione scientifica rappresenta un elemento di rilievo, sia come contributo alla crescita culturale e sociale delle comunità, sia come finalità istituzionale delle Parti stesse;

le collaborazioni già in atto tra alcune delle Parti, hanno messo in evidenza l'esistenza di un rilevante patrimonio comune di esperienze nel campo della divulgazione;

le Parti ritengono che sia di interesse comune incentivare le attività di divulgazione, in diverse forme, dei contenuti relativi alle attività scientifiche e istituzionali svolte, nel rispetto di Regolamenti e disciplinari delle proprie istituzioni di appartenenza;

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE

Art. 1 Scopi e finalità dell'accordo

Con il presente accordo le Parti intendono avviare una collaborazione strutturata per la realizzazione di attività congiunte di divulgazione scientifica destinate ai cittadini, da realizzare attraverso iniziative, manifestazioni pubbliche, partecipazione a progetti ed eventi in ambito nazionale ed europeo;

Art. 2 Risorse, oneri finanziari e costi

Le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti e/o ordinamenti, partecipano alle attività comuni, mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità; le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo;

Art. 3 Portale dedicato

Al fine di dare adeguata visibilità e promuovere le iniziative comuni, le Parti concordano di realizzare un portale dedicato alle iniziative e agli eventi realizzati nell'ambito del presente accordo, corrispondente al dominio www.scienzainsieme.it;

Il suddetto portale verrà gestito congiuntamente da tutte le Parti le quali parteciperanno alla elaborazione dei contenuti e all'aggiornamento degli eventi.

Il portale avrà un proprio logo che sarà utilizzato dalle Parti per tutte le iniziative oggetto del presente accordo e il suo utilizzo sarà regolato in base a quanto stabilito dall'allegato 1, che risulta essere parte sostanziale e integrante del presente accordo. I loghi di ciascuna Parte

potranno essere utilizzati all'interno del portale e delle iniziative congiunte svolte nell'ambito del presente accordo.

Art. 4 Gruppi di lavoro

Per poter consentire un'efficace pianificazione e gestione operativa delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un gruppo di lavoro con compiti di indirizzo tecnico-scientifico e organizzativo, composto da figure professionali con idoneo profilo professionale. I componenti del suddetto gruppo vengono individuati dalle Parti sulla base delle disponibilità e professionalità esistenti al loro interno. Il gruppo di lavoro riferisce con regolarità alle parti ed ai responsabili dell'accordo, come di seguito definiti, in merito alle attività programmate e al loro svolgimento.

Art. 5 Responsabili dell'accordo

Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, entro il termine massimo di 15 giorni, ciascuna Parte nominerà, comunicandolo alle altre parti, un proprio Responsabile. I Responsabili opereranno al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, e riferiranno alle rispettive Parti tutte le attività connesse al presente accordo. I responsabili vengono individuati nell'ambito delle strutture organizzative direttamente coinvolte dalle attività oggetto del presente accordo, così come sopra individuate.

Il Responsabile incaricato può essere sostituito, previa comunicazione da inviare ai sottoscrittori del presente Accordo a mezzo pec, contenente altresì l'indicazione del nuovo Responsabile.

Art. 6 Oneri finanziari, Costi, Atti esecutivi, Contratti, Accordi

La sottoscrizione del presente accordo non comporta flussi finanziari tra le parti. In caso di partecipazione a progetti congiunti nei quali sia prevista l'erogazione di un contributo economico da parte di un ente terzo, o qualora si renda necessario regolamentare in maniera più specifica delle attività di collaborazione tra le Parti, verranno sottoscritti specifici contratti/accordi attuativi/atti esecutivi che determineranno per ciascuna Parte:

- le attività svolte in collaborazione, le modalità di esecuzione e la loro durata;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente tra le Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse per la ripartizione delle relative royalties;

Art. 7 Norme di comportamento

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche riguardo al D.Lgs. 81/2008.

ST EK

In particolare gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 8 Responsabilità civile

Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare al personale ed alle cose dell'altra Parte/i e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà a garantire la copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione a quanto previsto dal presente accordo, la sede di un'altra parte.

Art. 10 Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei contenuti di natura tecnico-scientifica e documentale che ciascuna Parte mette a disposizione del presente accordo, rimane in via esclusiva alla Parte stessa. La proprietà intellettuale di eventuali contenuti o altro tipo di materiale elaborato, sviluppato nell'ambito del presente accordo, è da considerare patrimonio comune delle Parti. L'eventuale utilizzo in altri ambiti, di informazioni, materiali o altro genere di contenuto, potrà avvenire solo previo specifico accordo dalle Parti.

Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Art. 12 Modifiche all'accordo

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente accordo, per adeguamenti derivanti da nuove e mutate esigenze che siano ritenute rilevanti ed utili ai fini del perseguimento delle finalità stabilite.

In particolare, il presente accordo potrà essere esteso alla partecipazione di nuovi soggetti che ne facessero richiesta e il cui contributo sia ritenuto dalle Parti utile e funzionale ai fini del perseguimento delle finalità stabilite.

Art. 13 Durata e recesso

Il presente accordo ha una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. Ciascuna Parte potrà in ogni momento recedere dal presente accordo, dando comunicazione scritta alle altre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso, gli eventuali impegni assunti nell'ambito di atti esecutivi/contratti/accordi, come definiti al precedente Art. 6, dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti interessate.

Art. 14 Legge applicabile e Tribunale competente

Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato italiano. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente

Art. 15 Registrazione

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Roma, _____ 2018

Per ISPRA, il Presidente Stefano Laporta	Per INGV, il Presidente Carlo Doglioni
Per ZZZ, il Presidente/Direttore/Responsabile Nome cognome, Firma	
.....	